

## **COMUNICATO SINDACALE FINMECCANICA**

### **DETISSAZIONE SUL LAVORO STRAORDINARIO**

Nella giornata di lunedì 14 febbraio u.s. è uscita la circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce in quali modi e forme è possibile beneficiare "dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività", tale beneficio per il 2011 è previsto entro un limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro annue.

Nella circolare è chiaro che, ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel CUD, che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

Inoltre nell'indicare quali tipologie di voci retributive rientrano nello specifico sopra riportato l'Agenzia delle Entrate fa chiaro riferimento a:

- **straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario;**
  - **lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);**
  - **lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.**
  - **lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;**
- Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.**

Come Uilm riteniamo che questa circolare conferma la nostra contrarietà iniziale all'interpretazione di Finmeccanica sul voler far beneficiare dello sgravio fiscale sul lavoro straordinario solo ai lavoratori diretti del Gruppo definendo in maniera preventiva e sbagliata l'esclusione dei lavoratori indiretti da tale beneficio.

Proprio per evitare di perdere ulteriore tempo e quindi impedire ai lavoratori del Gruppo di beneficiare della tassazione del 10% riteniamo che sia necessario definire un accordo in linea con i dettati della circolare dell'Agenzia delle Entrate nel più breve tempo possibile.

Ovviamente tale accordo dovrà prevedere lo sgravio fiscale per tutti i lavoratori di Finmeccanica che svolgeranno prestazioni straordinarie all'interno di quanto previsto dalle leggi vigenti e comunque come Uilm diffidiamo Finmeccanica a utilizzare interpretazioni diverse da quanto previsto dalla circolare.

**Uilm Nazionale**  
Roma, 16 febbraio 2011